

TITOLO :

CAPITOLATO

**10**

PAGINA

1 di 6

**CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO**

REVISIONE

**n. 1**

DATA

08/01/2025

**INDICE**

1. DEFINIZIONI
2. APPLICAZIONE
3. ORDINI
4. CONFERMA D'ORDINE
5. TEMPI DI CONSEGNA ISPEZIONI E DIRITTO DI ACCESSO
6. PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
7. CONDIZIONI DI CONSEGNA – SPEDIZIONI – IMBALLAGGIO
8. QUALITA'
9. FATTURAZIONE
10. CESSIONE DEL CREDITO
11. RITARDI SULLE CONSEGNE
12. ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI
13. DICHIARAZIONI E GARANZIE SUI PRODOTTI
14. MODIFICHE
15. SUBFORNITURA
16. PROPRIETA' INTELLETTUALE E INDUSTRIALE
17. RISERVATEZZA
18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
19. CORRISPONDENZA
20. VARIE
21. LEGGE APPLICABILE E FORO DI COMPETENZA

## CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

### 1. Definizioni

Ai fini delle presenti Condizioni Generali i seguenti termini avranno il seguente significato:

“**COMMITTENTE**”: indica la CARON A&D.;

“**CONFERMA D'ORDINE**”: indica la conferma dell'ordine emessa dal FORNITORE;

“**CONTRATTO**”: indica tutti i documenti contrattuali che disciplinano i rapporti tra il COMMITTENTE e il FORNITORE con riferimento alla vendita dei PRODOTTI;

“**FORNITORE**”: indica la società che fornisce PRODOTTI al COMMITTENTE;

“**OFFERTA**”: indica l'offerta del FORNITORE relativa ai PRODOTTI;

“**ORDINE**”: indica l'ordine emesso dal COMMITTENTE per l'acquisto dei PRODOTTI;

“**PARTI**”: indica congiuntamente il COMMITTENTE e il FORNITORE;

“**PRODOTTI**”: indica i prodotti e/o accessori e/o servizi acquistati dal COMMITTENTE e/o resi dal FORNITORE come specificati nell'ORDINE.

“**OCM**”: Original Component Manufacturer materiale proveniente da produttori di componenti originali

### 2. Ambito d'applicazione

- a) Le presenti Condizioni Generali di Acquisto si applicano a tutti gli acquisti di materie prime, merci, materiali, macchinari o servizi esterni di vario genere, fatti dal COMMITTENTE, salvo eventuali deroghe, modifiche od integrazioni espressamente previste nell'ORDINE.
- b) Non sono vincolanti per il COMMITTENTE le condizioni di vendita del FORNITORE, anche qualora dette condizioni di vendita siano riportate nelle CONFERME D'ORDINE del FORNITORE, se non in caso di accettazione scritta da parte del COMMITTENTE.
- c) Ogni accordo tra le PARTI dovrà avvenire sempre in forma scritta.
- d) Con l'accettazione dell'ORDINE, il FORNITORE riconosce ed accetta integralmente le condizioni riportate nel presente documento.
- e) Le presenti Condizioni Generali di Acquisto sostituiscono ed annullano qualsiasi altro precedente accordo avente il medesimo oggetto intervenuto tra COMMITTENTE e FORNITORE.

### 3. Ordini

- a) Le pattuizioni indicate nell'ORDINE, indipendentemente da quanto indicato nell'OFFERTA, saranno le uniche vincolanti per le PARTI. Gli ORDINI dovranno essere inviati dal COMMITTENTE al FORNITORE a mezzo mail o altri sistemi informatizzati
- b) Per data d'emissione dell'ORDINE s'intende la data d'invio al FORNITORE, riportata nell'ORDINE stesso.

### 4. Conferma d'Ordine

- a) Ciascun ORDINE dovrà essere confermato immediatamente dal FORNITORE mediante invio, per mail di un conferma d'ordine.  
Il COMMITTENTE si riserva e il diritto ad un eventuale annullamento di detto ORDINE, nel caso in cui la conferma dell'ORDINE non arrivasse al COMMITTENTE entro sette giorni dalla data di invio dell'ORDINE.
- b) Eventuali modifiche all'ORDINE dovranno essere richieste dal FORNITORE al COMMITTENTE per iscritto ed in modo chiaro e saranno comunque subordinate all'accettazione scritta da parte di quest'ultimo.
- c) L'accettazione dell'ORDINE da parte del FORNITORE implica che il FORNITORE ne ha controllato i dati e ne ha verificato la correttezza e la completezza.
- d) Il FORNITORE s'impegna altresì a richiedere tempestivamente al COMMITTENTE i dati mancanti e tutto i disegni o il materiale necessario per evadere l'ORDINE

### 5. Tempi di consegna, Ispezioni e diritto di accesso

- a) Per termine di consegna contrattuale si intende il giorno nel quale i PRODOTTI devono trovarsi nel luogo contrattualmente previsto. I termini di consegna decorrono dalla data confermata dell'ORDINE.
- b) Il FORNITORE deve comunicare tempestivamente e per iscritto al COMMITTENTE il rischio d'eventuali ritardi, quantificandoli e motivandoli adeguatamente.
- c) L'accettazione di tali ritardi da parte del COMMITTENTE avverrà rigorosamente per iscritto, via mail e/o altri sistemi informatizzati.
- d) Anche in caso di accettazione, il FORNITORE sarà comunque tenuto a risarcire i danni diretti ed indiretti che da tale ritardo dovessero derivare al COMMITTENTE.
- e) Qualora, a causa di ritardi nella consegna dei PRODOTTI, si renda necessario effettuare trasporti urgenti, con conseguente incremento dei relativi costi, gli eventuali sovrapprezzi saranno addebitati al FORNITORE.
- f) Il COMMITTENTE è autorizzato in qualsiasi momento, anche senza preavviso, a compiere visite ispettive presso il FORNITORE e/o presso società sub-fornitrici autorizzate, in conformità a quanto previsto nel punto 3 delle presenti Condizioni Generali Acquisto, al fine di verificare lo standard qualitativo della fornitura e lo stato d'avanzamento dell'ORDINE.
- g) Il FORNITORE assicura al COMMITTENTE che, in caso di richiesta da parte del CLIENTE FINALE, di poter effettuare le opportune verifiche di conformità del prodotto ai requisiti specificati nel contratto, l'accesso al proprio stabilimento.
- h) L'eventuale anticipazione del termine di consegna dovrà essere autorizzata per iscritto dal COMMITTENTE.
- i) In ogni caso, gli obblighi contrattuali assunti in riferimento al termine di consegna concordato (quali ad esempio pagamenti, garanzie, etc.) dovranno

comunque essere adempiuti nei termini originariamente previsti nell'ORDINE

#### **6. Prezzi e Condizioni di pagamento**

- a) I prezzi validi sono quelli indicati nell'ORDINE, calcolati senza IVA e da intendersi come fissi per i PRODOTTI riportati sull'ORDINE stesso.
- b) I prezzi s'intendono comprensivi del costo del materiale d'imballaggio necessario per una protezione adeguata durante lo stoccaggio e il trasporto dei PRODOTTI.
- c) Fatture che riportino prezzi non corrispondenti a quelli previsti nell'ORDINE verranno respinte dal COMMITTENTE.  
Eventuali modifiche di prezzo dovranno essere autorizzate per iscritto dal COMMITTENTE.
- d) Il pagamento avverrà tramite specifici accordi tra le PARTI. In ogni caso, il pagamento è rigorosamente subordinato all'accettazione dei PRODOTTI da parte del COMMITTENTE ai sensi di quanto previsto nel punto 12, nonché alla produzione e al trasporto degli stessi vengano eseguiti con la massima attenzione e diligenza, nel rispetto dei capitolati del COMMITTENTE.

#### **7. Condizioni di consegna, spedizione e imballaggio**

- a) In caso di fornitura franco magazzino del FORNITORE quest'ultimo deve rendere disponibile i PRODOTTI per il ritiro entro la data prevista nell'ORDINE, inviando via mail avviso di presa all'Ufficio Spedizioni CARON
- b) In caso di fornitura franco stabilimento del COMMITTENTE o nel diverso luogo indicato nell'ORDINE (ad esempio in cantiere), i rischi e i costi connessi al trasporto e/o alla consegna rimarranno a carico del FORNITORE fino alla consegna dei PRODOTTI.
- c) I materiali dovranno essere forniti nell'imballaggio convenuto e, comunque, in un imballaggio che garantisca l'integrità del contenuto consegnato. Il FORNITORE sarà responsabile di eventuali danneggiamenti dei Materiali imputabili ad un imballaggio non adeguato.
- d) Ciascuna fornitura dovrà essere corredata da un documento di consegna, riportante le seguenti indicazioni:
  - a. Indirizzo/Destinazione
  - b. Data
  - c. Numero d'ORDINE
  - d. Elenco codici
  - e. Data dell'ORDINE
  - f. Indicazione esatta dei PRODOTTI
  - g. Numero dei colli
- e) Una copia del documento di consegna deve essere affissa all'imballaggio, all'interno di una busta di plastica chiusa.
- f) Qualora la consegna faccia riferimento a più ORDINI distinti potrà comunque essere emesso un unico documento di trasporto, purché in esso si faccia un chiaro riferimento all'ORDINE o agli ORDINI cui si riferisce la consegna.
- g) Qualora vengano forniti PRODOTTI in quantità superiore rispetto a quanto previsto nell'ORDINE e nel capitolato del COMMITTENTE, quest'ultimo avrà tempo

5 giorni lavorativi dalla consegna per inviare al FORNITORE una dichiarazione scritta di non conformità quantitativa, comunicando altresì l'intenzione di avvalersi della facoltà di:

- i) accettare la quantità di PRODOTTI in eccesso, come anticipo di una fornitura successiva.
- ii) respingere la quantità di PRODOTTI in eccesso e, qualora il FORNITORE non provveda al ritiro a sue spese entro 5 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione inviata dal COMMITTENTE, effettuare la spedizione a spese e rischio del FORNITORE.

#### **8. Qualità**

- a) Il FORNITORE prende atto che il COMMITTENTE è certificato con un sistema qualità ISO9001 e EN 9100 onde garantire uno elevato standard qualitativo per tutti i suoi prodotti. Il FORNITORE si obbliga, pertanto, con riferimento ai PRODOTTI forniti, ad ottemperare alle rigide caratteristiche di qualità e sicurezza imposte dal sistema qualità ISO 9001 ed EN 9100 evitando di fornire parti di dubbia provenienza o contraffatte.
- b) Il FORNITORE deve a sua volta acquistare o fornire al COMMITTENTE solo materiali OCM o da catene di distributori autorizzati. I prodotti consegnati devono quindi avere documenti che certificano che le merci siano riconducibili a fornitori OCM
- c) Il FORNITORE dovrà fornire al COMMITTENTE, su richiesta, la tracciabilità della catena di approvvigionamento da un produttore originale o catena di distributori autorizzati che identifichi almeno il nome e il lotto di tutti gli intermediari della catena di fornitura.
- d) Il FORNITORE si impegna altresì ad eseguire le prestazioni poste a suo carico dal COMMITTENTE con il proprio personale, organizzazione e mezzi, a regola d'arte, in perfetta aderenza ai più elevati standard qualitativi e tecnici di settore con la massima diligenza e professionalità, avvalendosi esclusivamente di personale munito di competenza, livelli di qualificazione e di esperienza adeguata alla mansione affidata, in conformità con le indicazioni e le specifiche fornite dal COMMITTENTE, nei temi e nei modi definiti nell'ordine, nonché con la rigida osservanza di tutte le leggi, disposizioni, prescrizioni e regolamenti emanati dalle Autorità competenti.
- e) Il FORNITORE è consapevole che i PRODOTTI vengono utilizzati anche per la realizzazione di macchine e sistemi di trasporto. Il FORNITORE dichiara pertanto di prendere atto che è di fondamentale importanza, ai fini della sicurezza e della corrispondente responsabilità, che i controlli previsti in relazione alla scelta dei materiali per la realizzazione dei PRODOTTI, nonché alla produzione e al trasporto degli stessi vengano eseguiti con la massima attenzione e diligenza, nel rispetto delle specifiche del COMMITTENTE.

### **9. Fatturazione**

- a) La fattura dovrà essere inviata al COMMITTENTE, anche in forma elettronica, all'indirizzo concordato, e dovrà recare almeno le seguenti indicazioni:
- a. Ragione Sociale
  - b. Numero d'ordine
  - c. Numero della bolla d'accompagnamento
  - d. Elenco dei codici articolo con relativa denominazione
  - e. Quantità
  - f. Partita IVA
  - g. Prezzi unitari e importo complessivo
  - h. Eventuale indicazione del documento di esenzione IVA
  - i. Coordinate bancarie ABI, CAB, CIN (numero di conto, BLZ), indirizzo Swift, codice IBAN
- b) Il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo precedente deve essere tale da rendere semplice un controllo automatico tra l'ORDINE e la fattura.
- c) In caso di non ottemperanza con quanto sopra prescritto, il FORNITORE dovrà stornare la fattura non corretta ed emettere nuova fattura contenente tutti i dati richiesti.

### **10. Cessione del credito**

Il credito che il FORNITORE vanta nei confronti del COMMITTENTE non può essere ceduto né in tutto né in parte, salva esplicita autorizzazione scritta del COMMITTENTE.

### **11. Ritardi sulle consegne - Risoluzione del Contratto**

- a) I termini di consegna concordati tra le PARTI devono essere strettamente rispettati e si intendono essenziali ai sensi dell'art.1457 c.c. Il FORNITORE dovrà mettere in atto tutte le misure necessarie affinché le consegne avvengano nei tempi contrattualmente previsti.
- b) Qualora all'esito di verifiche presso il FORNITORE, emergesse che quest'ultimo non è in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei tempi concordati il COMMITTENTE è autorizzato a compiere quanto necessario, a spese del FORNITORE, per rispettare i termini contrattuali.
- c) In caso di ritardi dovuti a causa di forza maggiore, il FORNITORE dovrà darne immediata comunicazione scritta al COMMITTENTE sia all'atto dell'insorgere della causa di forza maggiore sia alla sua cessazione

### **12. Accettazione dei Prodotti e Passaggio di Proprietà**

- a) All'atto della consegna dei PRODOTTI, il COMMITTENTE verifica la corrispondenza e la quantità degli stessi in conformità a quanto indicato nel relativo ORDINE. Questo accertamento verrà effettuato dal Controllo Qualità del COMMITTENTE, il cui giudizio sarà vincolante per l'accettazione dei PRODOTTI e per il conseguente passaggio di proprietà, che si perfeziona all'atto della successiva accettazione dei PRODOTTI da parte del COMMITTENTE.

- b) L'accettazione dei PRODOTTI da parte del COMMITTENTE non libera il FORNITORE dalla responsabilità come produttore.
- c) Ciascuna fornitura dovrà essere conforme a quanto previsto nell'ORDINE, nelle norme e nei documenti richiamati nello stesso.

### **13. Dichiarazioni e Garanzie sui Prodotti**

- a) Il FORNITORE garantisce il PRODOTTO a regola d'arte, privo di difetti e realizzato in ottemperanza a quanto indicato nell'ORDINE. Il FORNITORE garantisce inoltre che i PRODOTTI sono stati progettati, prodotti, costruiti e montati secondo le tecnologie più recenti e con materiale di primo ordine.
- b) I PRODOTTI sono garantiti per un periodo di 2 anni a decorrere dal momento in cui si perfeziona il passaggio di proprietà degli stessi al COMMITTENTE, fatta salva diversa indicazione riportata nello specifico ORDINE, per particolari tipologie di PRODOTTO.
- c) Particolari prescrizioni del PRODOTTO (ad esempio proprietà dei materiali, rispetto delle tolleranze etc., dovranno essere documentate dal FORNITORE attraverso la consegna di un'idonea certificazione in conformità alla normativa vigente, restando il FORNITORE responsabile dell'assoluta correttezza e completezza di tali certificazioni.
- d) Tutta la certificazione prevista a norma di legge o richiesta in fase di ordine, dovrà essere trasmessa dal FORNITORE al COMMITTENTE nei termini e nei modi previsti contrattualmente, comunque mai oltre il termine ultimo di consegna dei PRODOTTI.
- g) I costi per l'emissione di tutta la certificazione richiamata nelle presenti Condizioni Generali di Acquisto e il relativo invio al COMMITTENTE sono a carico del FORNITORE.
- h) Il COMMITTENTE è autorizzato ad inviare al cliente finale ogni indicazione e/o chiarimento tecnico richiesto al FORNITORE ed emesso da quest'ultimo, in qualunque forma esso venga fornito (per via telematica, disegno, lettera, certificato etc.).

### **14. Modifiche**

- a) Qualora il COMMITTENTE richieda al FORNITORE modifiche al PRODOTTO che comportino differenze di prezzo e/o dei termini di consegna, la relativa richiesta dovrà essere fatta per iscritto dal Responsabile Acquisti del COMMITTENTE.
- b) Qualora il FORNITORE richieda di effettuare modifiche al PRODOTTO che comportino differenze di prezzo e/o dei termini di consegna, queste devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dal Responsabile Acquisti del COMMITTENTE.
- c) Qualora le modifiche, di cui ai precedenti paragrafi a) e b), abbiano carattere tecnico, esse dovranno sempre essere autorizzate per iscritto dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del COMMITTENTE

### **15. Subfornitori**

Requisiti e specifiche citate nei documenti di acquisto del COMMITTENTE, applicabili a sub-fornitori, in caso di sub-fornitura autorizzata dal COMMITTENTE, dovranno essere trasferite a cura del FORNITORE

### **16. Proprietà industriale ed intellettuale**

- a) Tutti i macchinari, attrezzature di proprietà del COMMITTENTE ed utilizzati dal FORNITORE per eseguire un ORDINE, come pure disegni, progetti e documentazione in generale, necessari per la realizzazione dei PRODOTTI, nonché tutti i materiali ed unità di imballaggio messi a disposizione dallo stesso, sono e rimangono di esclusiva proprietà del COMMITTENTE che ne può disporre liberamente.
- b) Il FORNITORE dovrà restituire macchinari, attrezzature, disegni, progetti e la documentazione, nonché tutti i materiali di cui al precedente paragrafo, su semplice richiesta del COMMITTENTE.
- c) La manutenzione e l'utilizzo di quanto indicato nel precedente paragrafo a), sono comunque a carico del FORNITORE, che ha anche la responsabilità di un uso corretto, tale da non recare danno a persone e cose
- d) Il fornitore dichiara e garantisce che l'acquisto e l'uso di materiali ovvero la fornitura dei servizi non viola diritti di proprietà intellettuale ed industriale di terzi,
- e) Il fornitore dichiara e garantisce che nell'esecuzione del contratto non fornirà al COMMITTENTE nessun Materiale e/o Servizio contenente componenti contraffatti, fraudolenti e/o in violazione di diritti di proprietà intellettuale ed industriale di terzi e si impegna ad indennizzare e tenere indenne il COMMITTENTE da qualsiasi pretesa che terze parti possano avanzare nei confronti del COMMITTENTE per violazione dei propri diritti di proprietà intellettuale ed industriale e da qualsiasi perdita, danno, reclamo costo o spesa derivante al COMMITTENTE, direttamente o indirettamente, dal mancato rispetto delle presenti dichiarazioni e garanzie.

### **17. Riservatezza**

- a) Il FORNITORE garantisce la massima riservatezza su ogni informazione, di qualsiasi genere e natura riguardante l'attività del COMMITTENTE
- b) Il FORNITORE premesso che
  - potrebbe avere accesso ai locali del COMMITTENTE e potrebbe venire a conoscenza di informazioni riservate o entrare in possesso di documenti per i quali vige il vincolo di riservatezza;
  - è informato degli obblighi imposti dalla legislazione civile e penale in materia, e in particolare degli Articoli 622 e 623 c.p. che garantiscono l'interesse pubblico in merito all'inviolabilità dei segreti scientifici ed industriali, nonché al segreto professionale,dichiara di:  
impegnarsi, anche per conto di tutti gli addetti, tramite accordo di riservatezza (NDA) a mantenere riservate tutte le informazioni acquisite, facendo uso delle documentazioni fornite esclusivamente per portare a compimento l'attività svolta per il COMMITTENTE
- c) Il fornitore si obbliga più specificatamente ad osservare quanto segue:
  - tutti i documenti di qualsiasi genere, compresi a titolo esemplificativo, ma non

tassativo, i disegni, progetti, piani, specifiche tecniche, istruzioni dei quali sia venuto in possesso, devono essere riconsegnati al COMMITTENTE a fine lavori o di fronte di sua semplice richiesta;

- salvo il caso in cui vi sia espressa autorizzazione da parte del COMMITTENTE, si astiene dall'usare e/o rivelare le informazioni e i dati di cui sopra a qualsiasi terza parte, o farne copie, duplicati dei suddetti documenti;
  - nessuna delle informazioni fornite potrà essere utilizzata per studiare soluzioni innovative ed eventualmente ottenere brevetti o licenza di "know-how";
  - resta inteso che il FORNITORE sarà libero di rivelare a terzi, od utilizzare per proprio conto, informazioni non coperte da obbligo di segretezza o riservatezza, che siano già note al FORNITORE o che siano successivamente pervenute al FORNITORE, da fonti direttamente o indirettamente diverse dal COMMITTENTE.
- d) Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, le parti si impegnano reciprocamente a mantenere il massimo riserbo sulle informazioni e sui documenti riservati ricevuti e a divulgarli solo ed esclusivamente ai responsabili, ai dipendenti e agli addetti che ne abbiano necessità ai fini dell'esecuzione del contratto.

### **18. Trattamento dei dati personali**

- a) Ciascuna parte si impegna a trattare i dati relativi all'altra parte al solo scopo di dare esecuzione contratto, nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali.
- b) Le parti si danno atto che ciascuna rivestirà la qualità di autonomo titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per trattamento dei dati di propria competenza

### **19. Corrispondenza**

La corrispondenza tra COMMITTENTE e FORNITORE deve intercorrere esclusivamente con il responsabile dell'Ufficio Acquisti del COMMITTENTE indicato nell'ORDINE e deve sempre riportare il numero di protocollo e/o di ORDINE cui si riferisce.

### **20. Varie**

- a) Il CONTRATTO e le presenti Condizioni Generali di Acquisto sono regolati dalla legge italiana.
- b) Il riferimento agli Incoterms contenuto nell'ORDINE si intenderà come riferimento alla versione degli Incoterms pubblicata dalla Camera di Commercio internazionale vigente alla data di effettuazione dell'ORDINE da parte del COMMITTENTE.
- c) La presenza di una o più clausole nulle o invalide non inficerà la validità del CONTRATTO nel suo complesso.
- d) Sarà facoltà del COMMITTENTE di recedere dal contratto, dandone comunicazione scritta al FORNITORE, nel caso in cui quest'ultimo venga dichiarato fallito o sottoposto a procedure concorsuali.
- e) Il FORNITORE che intenda apportare importanti modifiche tecnico-economiche riguardanti la propria struttura ne darà preventiva comunicazione scritta al COMMITTENTE.

**21. Legge applicabile e foro competente**

- a) Le presenti condizioni di acquisto sono regolate dalla legge italiana
  - b) Per qualunque controversia scaturente dall'applicazione o dall'interpretazione delle presenti condizioni generali di Acquisto, dall'esecuzione del contratto, dalla vendita dei Materiali o dalla prestazione dei servizi sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza
- Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il FORNITORE dichiara di aver letto attentamente e di approvare in maniera specifica clausole delle presenti Condizioni Generali di Acquisto.

Data e Luogo,

Per accettazione  
TIMBRO E FIRMA DEL FORNITORE